



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 39 dd. 11.03.2021

OGGETTO: Noleggio, mediante il sistema della trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., di un servizio igienico autopulente tramite la ditta PTMatic srl con sede in Bareggio (MI), per il periodo estivo. Assunzione impegno di spesa. Codice C.I.G. n. ZDF30F85A7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Considerato che da diversi anni vengono posizionati durante i mesi estivi, per ovvi motivi igienici, n. 3 bagni chimici mobili, consegnati pronti all'uso, che non necessitino di allacciamenti idrico-fognari-elettrici e siano igienizzati ad ogni uso, oltre alla pulizia settimanale, presso il parco pubblico del laghetto di Nembia;

Preso atto che la scorsa stagione causa pandemia Covid-19, non è stato possibile, per ragioni igienico-sanitarie, procedere come per le stagioni precedenti al noleggio dei soliti bagni chimici;

Rilevato però che l'afflusso turistico registrato la scorsa stagione estiva al lago di Nembia, risulta particolarmente elevato e per questo l'Amministrazione comunale ravvisa l'esigenza, di procedere a dotare l'area di un servizio igienico autopulente con requisiti funzionali anche per portatori di handicap a servizio degli utenti;

Contattata quindi allo scopo, dall'Amministrazione comunale, la ditta PTMatic srl con sede in Bareggio (MI), via Matteotti n. 146/148, la quale con propria dettagliata nota pervenuta in data 08.03.2021 al prot. n. 1465, ha manifestato la propria disponibilità al servizio di noleggio di un servizio igienico autopulente con requisiti funzionali anche per portatori di handicap da posizionarsi sulle sponde del laghetto di Nembia, per mesi 6, come dettagliatamente descritto nella nota sopra riportata, avverso il corrispettivo complessivo di € 9.600,00.=, I.V.A. esclusa, e, pertanto, avverso un importo complessivo di € 9.984,00.=, I.V.A. ed oneri inclusi;

Ritenuto dall'Amministrazione comunale che la soluzione proposta risulti conveniente sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo economico e pertanto indica di procedere a formalizzare il noleggio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico alla ditta PTMatic srl con sede in Bareggio (MI), via Matteotti n. 146/148, ditta tra l'altro nota per aver svolto servizi similari preso altri enti pubblici con professionalità e puntualità;

Visto quanto prevede l'art. 3 comma 1 e comma 5 bis della L.P. 2/2020 al fine del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Ravvisata pertanto l'opportunità, sia per economicità, per opportunità sia per semplicità e rapidità del procedimento, di affidare l'incarico alla ditta sopra menzionata;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9 – 84/Leg. nonché la L.P. 2/20 e s.m.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa e mediante il sistema della trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 5 bis della L.P. 2/2020 e s.m., al fine del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, alla ditta PTMatic srl con sede in Bareggio

(MI), via Matteotti n. 146/148 l'incarico del noleggio di un servizio igienico autopulente con requisiti funzionali anche per portatori di handicap da posizionarsi sulle sponde del laghetto di Nembia, per mesi 6, come dettagliatamente descritto nella nota sopra riportata, avverso il corrispettivo complessivo di € 9.600,00.=, I.V.A. esclusa, e, pertanto, avverso un importo complessivo di € 9.984,00.=, I.V.A. 4% ed oneri inclusi, come meglio riportato nota pervenuta in data 08.03.2021 al prot. n. 1465;

2. di impegnare la somma di € 9.984,00.= al codice P.F.U. 2.02.02.02.006 (cap. 3170) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
3. di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta si perfeziona attraverso scambio di corrispondenza secondo uso commerciale;
4. di dare inoltre atto che in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;
5. il contraente, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e pertanto dichiara di rispettare quanto previsto nella Legge stessa ed in particolare all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13.08.2010, n. 136.
6. di disporre che il contraente è tenuto a trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) ed in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune.
7. di disporre che il contraente è tenuto a trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) ed in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune.



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- geom. Valentino Dalfovo